DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 102/2005

dell'8 luglio 2005

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 ([7]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ([8]),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato IV dell'accordo, dopo il punto 18 [regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il punto seguente:

«19. **32001 L 0077:** direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a) la presente direttiva non si applica al Liechtenstein;

b) all'articolo 3, paragrafo 2, la data "27 ottobre 2002" e all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, la data "27 ottobre 2003" sono sostituite dall'espressione "sei mesi dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 102/2005 dell'8 luglio 2005";

c) all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, la parola "Comunità" è sostituita da "Stati EFTA";

d) il paragrafo 8 del protocollo 1 non si applica all'articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino;

([7]) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

([8]) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

e) all'articolo 4, paragrafo 1, l'espressione "articoli 87 e 88 del trattato" è sostituita da "articoli 61 e 62 dell'accordo SEE"; l'espressione "articoli 6 e 174 del trattato" è sostituita da "articolo 73 dell'accordo SEE";

f) nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"Islanda	5,58	99,90	99,50 ([7])
Norvegia	110,95	96,30	90,00 ([8])"

([7]) Il dato relativo all'Islanda è subordinato all'assenza di modifiche nell'interconnettività con altri sistemi di elettricità. Inoltre, in considerazione dell'incidenza dei fattori climatici sulla produzione di elettricità a partire dalle risorse idriche, della domanda di elettricità e dei guasti nella sua trasmissione, è opportuno calcolare il dato per il 2010 secondo un modello di lungo periodo, basato sulle condizioni idrologiche e climatiche

([8]) La Norvegia potrà raggiungere l'obiettivo del 90 % solo se il suo consumo di elettricità non aumenterà più dell'1 % annuo. Ciò corrisponde all'introduzione, tra il 1997 e il 2010, di nuove capacità di produzione di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili pari approssimativamente a 6-7 TWh.

Le notevoli variazioni nella produzione idroelettrica della Norvegia potrebbero obbligare questo paese a tener conto del potenziale medio di produzione idroelettrica nelle relazioni sul raggiungimento dell'obiettivo indicativo.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/77/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell' Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell' Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.